

PRIMO PIANO

È morto Leonardo Del Vecchio

L'imprenditore Leonardo Del Vecchio è morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Fondatore di Luxottica e presidente di esecutivo di EssilorLuxottica dopo la fusione della società con la francese Essilor, Del Vecchio aveva da poco compiuto 87 anni ed era uno degli uomini più ricchi di Italia (e del mondo) con un patrimonio stimato da Forbes attorno ai 25 miliardi di euro.

Nel mondo della finanza era noto, fra le altre cose, come il principale azionista di Mediobanca, con una partecipazione del 19,9%, e come grande azionista di Generali, dove deteneva il 9,8% del gruppo assicurativo. Proprio in Generali si era reso recentemente protagonista, attraverso la sua holding finanziaria Delfin, di un lungo braccio di ferro insieme a Francesco Gaetano Caltagirone, altro grande azionista del Leone di Trieste, e alla Fondazione Crt per definire un nuovo management e stabilire un nuovo piano industriale per il gruppo assicurativo: all'assemblea dello scorso 29 aprile aveva appoggiato la lista alternativa presentata da Caltagirone, capitanata dal candidato presidente Claudio Costamagna e dall'aspirante amministratore delegato Luciano Cirinà, finendo sconfitto dalla lista del cda che aveva confermato Philippe Donnet nel ruolo di group ceo e nominato presidente Andrea Sironi.

G.C.

IL PUNTO SU...

La responsabilità del medico in assenza di protocolli riconosciuti

La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di richiesta di risarcimento distinguendo tra causa della morte e perdita delle possibilità di evitarla. Il tema riguarda la raccomandazione di monitoraggio della malattia, laddove questo non fosse previsto dalle buone pratiche

PRIMA PARTE

Con la pronuncia n. 13509 del 29 aprile 2022 la Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione affronta una vicenda concernente un giudizio da malpractice medica, in tema, sempre attuale, di perdita di chance e dei relativi profili risarcitori.

Nello specifico, il giudizio viene promosso dagli eredi di un soggetto che nell'anno 1985 venne sottoposto a intervento di rimozione di una lesione cutanea cupoliforme sospetta con diagnosi di melanoma: nessun esame istologico fu eseguito, né trattamento di follow up informativo o anche solo di monitoraggio.

Nel 1997 era emersa una metastasi massiva da melanoma, ricollegata dai medici al passato intervento di escissione, e che, nonostante i plurimi interventi e trattamenti succedutisi, aveva condotto alla morte del paziente.

La domanda in primo grado fu accolta con riconoscimento dei danni tutti, anche non patrimoniali *iure proprio* e *iure hereditatis*.

La pronuncia veniva riformata dalla Corte d'Appello, che sostanzialmente:

- escludeva che la inadeguatezza della tecnica operatoria adottata nel 1985, per insufficienza dei margini di escissione, e difetto di successiva radicalizzazione, avesse prodotto effetti apprezzabili, tenuto conto delle mancate recidive locali;
- affermeva la rilevanza causale del mancato follow up, del quale non poteva che rispondere anche il chirurgo come tale e, dunque, quale sanitario dell'azienda coinvolta;
- e concludeva per la sussistenza del nesso causale rispetto al danno da perdita di chance di sopravvivenza, liquidandolo con una riduzione volta a tener conto della misura di quelle, rispetto all'evento morte.

IL MEDICO OPPONE LA FORMULAZIONE DEI PROTOCOLLI

Ricorrono alla Suprema Corte gli eredi lamentando che la consulenza tecnica giudiziale, pur svolta in secondo grado, aveva indicato che l'esame istologico, cui si era infine proceduto solamente nel 1997, aveva indicato un melanoma al primo stadio, con percentuale di sopravvivenza, in caso di cura e controllo adeguati, al 97% a cinque anni e al 95% a 10 anni. (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

In particolare, per i ricorrenti la Corte di merito avrebbe errato sovrapponendo il profilo della causalità a quello dell'evento di danno, con ciò riducendo erroneamente la relativa liquidazione di un terzo, laddove, una volta affermata la sussistenza del nesso eziologico in base al criterio del "più probabile che non", il danno subito era quello della perdita del risultato, ossia della vita, e non della possibilità di conseguirlo.

Anche il sanitario proponeva ricorso incidentale assumendo, per quanto qui di interesse, che il follow up era rimasto estraneo alla sfera di controllo del chirurgo, tenuto anche conto del fatto che il paziente era seguito da altro professionista di fiducia che lo aveva invitato a farsi operare, come poi correttamente avvenuto, e che la Corte d'Appello aveva accordato il danno da perdita di chance a fronte della diversa domanda di danno da morte, fondandolo su pretese necessità di follow up, successive a dieci anni, non previste dai protocolli dell'epoca, ma da pochi studi scientifici successivi al 1985.



DISTINGUERE TRA CAUSALITÀ E EVENTO DI DANNO

La Suprema Corte rigetta sia il ricorso principale, che quello incidentale per le seguenti motivazioni. Gli Ermellini asseriscono che l'impostazione adottata dalla Corte d'Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui:

a) la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), conseguente, secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del sanitario, e integra evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, quando la "possibilità perduta" sia apprezzabile, seria e consistente (Cass., 09/03/2018, n. 5641, pag. 21, lettera e); Cass., 11/11/2019, n. 28993);

b) l'attività del giudice deve coerentemente tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e distintamente dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra condotta ed evento, procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula un'incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è possibile discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno (Cass., 26/06/2020, n. 12906).

CORRETTO VALUTARE LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI EVITARE LA MORTE

E nel caso di specie, la Corte territoriale si era propriamente conformata a detti principi avendo verificato che:

- il melanoma da cui era affetto il paziente era originariamente inquadrabile al primo stadio, con speranze di guarigione vicine al 100%, ovvero del 97% a cinque anni dopo il trattamento e del 95% a dieci anni dopo il trattamento;
- era mancato completamente il follow up, doveroso in fieri oltre i dieci anni in base agli studi scientifici compiuti tra il 1980 e il 1990;
- quest'ultimo, se eseguito, avrebbe potuto, con altissime probabilità, individuare le sopravvenute metastasi linfonodali ascellari in stato iniziale, in una fase curabile con maggiore efficacia, aumentando in modo concretamente significativo, dunque seriamente apprezzabile, le possibilità di sopravvivenza del malato, tanto più perché particolarmente esposto ai raggi solari esercitando anche il mestiere di skipper.

Invero, anche proseguendo i controlli dopo i dieci anni dal trattamento chirurgico del 1985, si sarebbero potute individuare tempestivamente evoluzioni patologiche a fronte delle quali, la percentuale di sopravvivenza sarebbe stata del 59-78% a cinque anni.

Si è dunque rivelata corretta la statuizione di secondo grado, laddove si stava risarcendo la perdita delle possibilità di evitare la morte, non l'evento morte, ed è stata dunque disposta una riduzione equitativa di un terzo dell'importo liquidato riferendosi alla "posta integrale" della perdita, in proprio, del rapporto parentale.

Mauro De Filippis,
Studio THMR



(La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di martedì 28 giugno)

RICERCHE

Educazione finanziaria, ancora poco interesse

Solo il 21% degli italiani, secondo una ricerca di Ipsos presentata in occasione della seconda assemblea annuale della Feduf, ritiene essenziale disporre di competenze economiche per agire in modo responsabile e fare scelte consapevoli

L'educazione finanziaria non rientra ancora fra le priorità degli italiani. Soltanto il 21% della popolazione, secondo un'indagine di Ipsos presentata in occasione della seconda assemblea annuale della Feduf, ritiene essenziale disporre di competenze economiche per agire in modo responsabile e fare scelte consapevoli. Molta più attenzione è riservata alla formazione in ambito sanitario per la prevenzione delle malattie (43%), esito forse inevitabile degli anni di pandemia che stiamo ancora attraversando, e poi anche alla sostenibilità per limitare l'impatto delle attività umane sull'ambiente (41%) e alle buone pratiche di alimentazione per migliorare il proprio stato di salute e minimizzare il consumo di risorse.

I risultati della ricerca sono stati illustrati da **Nando Pagnoncelli**, presidente di Ipsos, in un evento che ha visto la partecipazione anche di **Stefano Lucchini**, presidente di Feduf, **Antonio Patuelli**, presidente dell'Abi, **Stefano Zamagni**, docente di economia politica all'Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e **Magda Bianco**, responsabile del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia.

Nuove paure e vecchie soluzioni

L'attuale congiuntura economica, nelle previsioni dei relatori, non potrà tuttavia che favorire l'attenzione verso l'educazione finanziaria. La ricerca, a tal proposito, ha evidenziato che il 65% degli italiani è preoccupato per l'aumento del tasso di inflazione. Un altro 77% si è detto consapevole del fatto che la perdita del potere di acquisto potrà avere effetti consistenti sul proprio stile di vita e di consumo, facendo emergere timori e preoccupazioni che prima, al tempo della pandemia, non erano percepiti.

Eppure, nonostante queste nuove paure, la soluzione degli italiani alle difficoltà finanziarie del momento resta la stessa di sempre: risparmio. Alla domanda su come utilizzerebbe 10mila euro di risparmi, il 27% degli italiani ha risposto infatti che li terrebbe tutti sul conto corrente. Un altro 36% ne investirebbe soltanto una minima parte, lasciando il resto in

liquidità. E soltanto il 24% impiegherebbe la maggior parte dei risparmi per effettuare nuovi investimenti, minimizzando le risorse sul proprio conto corrente.

Effetti positivi dell'educazione finanziaria

"Nessuno di noi da solo può contrastare gli effetti della geopolitica o i movimenti dei mercati, ma una educazione finanziaria più diffusa può meglio governarne gli effetti sia sui conti personali sia su quelli del Paese", ha osservato il presidente Lucchini nella sua relazione iniziale. "Per questo – ha proseguito – è importante diffondere la comprensione dei meccanismi economici: stiamo lavorando molto nel coinvolgimento dei più giovani, ma anche la vulnerabilità dei seniors in materia finanziaria è un tema decisivo e dobbiamo, con tutte le istituzioni finanziarie, cercare le misure appropriate per colmare le tante carenze".

Secondo Lucchini, "il benessere sociale correlato all'educazione finanziaria è di cruciale importanza sia per il futuro delle giovani generazioni sia per la vulnerabilità alle quali sono esposte le persone più anziane: si tratta di due elementi che sfuggono a una visione utilitaristica e individuale dell'economia. Alla luce dei dati emersi oggi da un lato è evidente come sia ancora molto il lavoro da svolgere e dall'altro – ha aggiunto – come il tema dell'educazione finanziaria non sia secondario nel dibattito sull'economia, grazie a valide iniziative come quella odierna o come Young Factor dell'Osservatorio Giovani Editori presieduto da **Andrea Ceccherini** che si è tenuta nei giorni scorsi".



Stefano Lucchini

Giacomo Corvi

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano


T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 27 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

INSURANCE CONNECT INNOVATION SUMMIT 2022

RIVIVI IL CONVEGNO



La tecnologia incontra
i nuovi modelli
di consumo

GUARDA IL VIDEO

Tecnologia e velocità
a servizio
dell'intermediario

GUARDA IL VIDEO

